

Causa C-238/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

20 marzo 2019

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgericht Hannover (Germania)

Data della decisione di rinvio:

7 marzo 2019

Ricorrente:

EZ

Resistente:

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati)

Oggetto del procedimento principale

È controverso tra le parti dinanzi al giudice del rinvio se il ricorrente, già beneficiario della protezione sussidiaria, possa chiedere alla resistente anche il riconoscimento dello status di rifugiato.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, di interpretare la direttiva 2011/95 in una situazione in cui un cittadino siriano soggetto al servizio militare obbligatorio ha lasciato il suo paese di origine a causa della minaccia del suo reclutamento forzato e chiede ora il riconoscimento dello status di rifugiato nella Repubblica federale di Germania.

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che il «rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto» non richiede che l'interessato abbia rifiutato il servizio militare nell'ambito di un procedimento formale di rifiuto, qualora la legislazione dello Stato di origine non preveda il diritto di rifiutare il servizio militare.

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se con il «rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto», l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE tuteli anche le persone che al termine del periodo di rinvio del servizio militare non si mettono a disposizione dell'amministrazione militare dello Stato di origine e si sottraggono al reclutamento forzato attraverso la fuga.

3. In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che, per una persona soggetta all'obbligo di leva che non è a conoscenza dell'ambito dei suoi futuri interventi militari, il servizio militare comporterebbe direttamente o indirettamente «la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2» per il solo fatto che le forze armate del suo Stato di origine commettono ripetutamente e sistematicamente tali crimini, reati o atti impiegando militari di leva.

4. Se l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che, anche in caso di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), di tale direttiva, in conformità dell'articolo 2, lettera d), della medesima, i motivi di cui all'articolo 10, della direttiva 2011/95/UE devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva o alla mancanza di protezione contro tali atti.

5. In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se il collegamento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE, tra la persecuzione per azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare e il motivo di persecuzione sussista per il solo fatto che l'azione penale o la sanzione sono collegate al rifiuto.

Disposizioni di diritto internazionale citate

Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»)

Convenzione di Ginevra, del 12 agosto 1949, relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra

Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I)

Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (Protocollo II)

Disposizioni di diritto dell'Unione citate

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9), in particolare, articolo 2, lettera d), articolo 9, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3, nonché articolo 10 e articolo 12, paragrafo 2

Disposizioni nazionali citate

Asylgesetz (legge sull'asilo; in prosieguo l'«AsylG»), in particolare articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4; articolo 3a, paragrafo 1, punto 1, paragrafo 2, punto 5, e paragrafo 3; articolo 3b, paragrafi 1 e 2

Völkerstrafgesetzbuch (Codice di diritto penale internazionale) del 26 giugno 2002

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il ricorrente è un cittadino siriano. In data 6 novembre 2014 ha lasciato il suo paese d'origine via mare e il 5 settembre 2015 è giunto via terra nella Repubblica federale di Germania attraversando diversi paesi. Il 28 gennaio 2016 ha presentato una domanda formale di asilo presso la resistente.
- 2 Nel corso di un'audizione con la resistente, il ricorrente ha sostanzialmente dichiarato di non avere ancora assolto il servizio militare nell'esercito siriano e di avere chiesto il rinvio del servizio militare per timore di dover partecipare alla guerra civile. Il rinvio gli sarebbe stato concesso fino al febbraio 2015 per il completamento dei suoi studi universitari. Egli avrebbe completato gli studi nell'aprile 2014 e lasciato il suo paese d'origine nel novembre 2014, a causa della minaccia del suo reclutamento forzato.
- 3 Con decisione dell'11 aprile 2017, la resistente ha riconosciuto al ricorrente lo status di protezione sussidiaria, respingendo la domanda di asilo per il resto. Il

1° maggio 2017 il ricorrente ha presentato ricorso avverso detta decisione dinanzi al giudice del rinvio.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 4 Il ricorrente sostiene essenzialmente che, a prescindere da motivi individuali, sarebbe già minacciato di persecuzione in Siria a causa della sua fuga da detto paese e della presentazione della domanda di asilo nella Repubblica federale di Germania.
- 5 La resistente ritiene che il ricorrente non abbia subito una persecuzione in Siria che abbia avuto un nesso causale con la sua partenza. Egli non avrebbe dovuto temere una persecuzione nemmeno in qualità di rimpatriato, in quanto sarebbe semplicemente fuggito dalla guerra civile. In ogni caso, non sussisterebbe un collegamento tra atto di persecuzione e motivo di persecuzione.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

Contesto normativo nazionale

- 6 Il ricorrente chiede il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 4, in combinato disposto con l'articolo 3a, paragrafo 1, punto 1, e paragrafo 2, punto 5, dell'AsylG. Ai sensi di detta legge, lo status di rifugiato deve essere concesso a uno straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal suo paese di origine. Ai sensi dell'articolo 3a, paragrafo 2, punto 5, dell'AsylG, le azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto possono costituire atti di persecuzione quando il servizio militare comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'AsylG. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, prima frase, punto 1, dell'AsylG, vi rientrano i crimini contro la pace, i crimini di guerra o i crimini contro l'umanità. Ai sensi dell'articolo 3a, paragrafo 3, dell'AsylG, i motivi di persecuzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, dell'AsylG, in combinato disposto con i motivi di persecuzione di cui all'articolo 3b dell'AsylG, devono essere collegati con gli atti di persecuzione quali definiti all'articolo 3a, paragrafo 1, di detta legge.
- 7 La giurisprudenza dei tribunali amministrativi tedeschi in materia di persecuzione politica delle persone (siriane) soggette all'obbligo di leva per azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare non è univoca.

La situazione in Siria

- 8 In Siria è in atto un conflitto armato interno dal 2011. Per il giudice del rinvio è pacifico che nella guerra civile siriana tutte le parti coinvolte nel conflitto continuano a rendersi colpevoli di gravi e sistematiche violazioni del diritto umanitario internazionale.
- 9 In Siria esiste un obbligo di leva di due anni per i cittadini siriani di sesso maschile che abbiano compiuto 18 anni. La legge siriana non prevede il diritto all'obiezione di coscienza.
- 10 L'amministrazione militare siriana continua ad effettuare un'intensa attività di reclutamento. Nell'ambito del processo di reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva sono generalmente tenute a presentarsi spontaneamente presso gli uffici di reclutamento quando l'obbligo di leva diventa effettivo, ad esempio, alla scadenza di un periodo di rinvio per motivi di studio. Le persone soggette all'obbligo di leva che non si presentano all'amministrazione militare vengono sistematicamente inserite, dopo sei mesi, in un elenco di renitenti alla leva, che viene messo a disposizione dei posti di controllo e di altre autorità pubbliche. In tempo di guerra, in base alla legislazione siriana i renitenti alla leva arrestati con questi presupposti sono punibili con pene detentive fino a cinque anni. Le forme di punizione sono arbitrarie e vanno da pene detentive previste dalla legge, a rischiose operazioni al fronte senza addestramento militare, fino all'esecuzione.
- 11 Secondo il giudice del rinvio, il ricorrente, che lasciando la Siria e chiedendo protezione nella Repubblica federale di Germania si è sottratto alle autorità siriane poco prima della scadenza del suo rinvio del servizio militare, è passibile, sulla base di tale comportamento, di azioni giudiziarie o sanzioni penali nel suo paese di origine, la Siria, nel quale vige l'obbligo generale di prestare servizio militare che il ricorrente non intende rispettare e che implicherebbe probabilmente la commissione di crimini di guerra.

Sulle questioni pregiudiziali***Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale***

- 12 Il giudice del rinvio desidera innanzitutto sapere se la renitenza alla leva attraverso la fuga possa costituire rifiuto di prestare servizio militare, o se tale rifiuto debba essere espressamente dichiarato alle autorità competenti. La prima e la seconda questione pregiudiziale mirano ad accertare se l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95 debba essere inteso nel senso che il «rifiuto» di prestare il servizio militare richiede più della semplice fuga dallo Stato di origine, anche se il diritto dello Stato di origine non prevede la possibilità del rifiuto. Presumendo che la persona soggetta all'obbligo di leva debba comunque rilasciare alle autorità statali una dichiarazione di rifiuto di prestare il servizio militare, egli si esporrebbe ad un'eventuale repressione senza la prospettiva che si tenga conto della sua decisione di coscienza. Per questo motivo, a condizione che vi sia un

collegamento temporale e sostanziale con la data di coscrizione o l'inizio del servizio militare obbligatorio, il giudice del rinvio è propenso a considerare anche la fuga della persona soggetta all'obbligo di leva dallo Stato d'origine come un rifiuto di prestare servizio militare e a rispondere in senso affermativo ad entrambe le questioni pregiudiziali.

Sulla terza questione pregiudiziale

- 13 Il motivo di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE riguarda i «crimini di guerra». La nozione si basa sull'articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951. Un crimine di guerra si considera commesso, in particolare, quando gli atti militari sono diretti contro persone e organismi che godono di una tutela particolare ai sensi della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra e dei Protocolli aggiuntivi I e II. La Convenzione e i Protocolli aggiuntivi sono stati recepiti nell'ordinamento tedesco con il Codice penale internazionale del 26 giugno 2002. Esso determina, tra l'altro, quali atti rientrano nella nozione di crimini di guerra e quali nella nozione di «crimini contro l'umanità» assimilati a crimini di guerra.
- 14 Il giudice del rinvio fa riferimento alle considerazioni svolte dalla Corte di giustizia nella sentenza del 26 febbraio 2015, *Shepherd* (C-472/13, EU:C:2015:117), in particolare ai punti da 35 a 46, e alle relative conclusioni dell'avvocato generale Sharpston (EU:C:2014:2360), in particolare al paragrafo 37. Esso conclude, da tale giurisprudenza, che il fuggitivo non deve commettere personalmente crimini di guerra o crimini contro l'umanità, è invece decisivo il contesto generale in cui viene prestato il servizio militare. Il fuggitivo deve, nondimeno, dimostrare che la prestazione del servizio militare «comporterebbe» la commissione di atti, crimini o reati che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione. Ciò implica quindi una previsione, che deve tenere conto della probabilità che un tale atto sarà commesso in futuro nell'ambito del servizio militare. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la protezione può essere estesa alle sole persone che non hanno direttamente partecipato alla commissione di crimini di guerra e che esercitano funzioni tali da poterle indurre, in modo sufficientemente diretto e con ragionevole plausibilità, a partecipare a tali atti.
- 15 Il giudice del rinvio ritiene sufficientemente plausibile la partecipazione di persone soggette all'obbligo di leva a futuri crimini di guerra in Siria. Esso rimanda, tra l'altro, a numerose relazioni delle agenzie delle Nazioni Unite, sulla base delle quali ha maturato il convincimento che le truppe del governo siriano siano pesantemente coinvolte da anni in crimini di guerra sistematici, impiegando a tal fine dette persone.
- 16 Il giudice del rinvio solleva la questione se, sulla sola base di questa circostanza, si possa affermare con ragionevole plausibilità che per una persona soggetta all'obbligo di leva il servizio militare implica la partecipazione quantomeno

indiretta a un crimine di guerra. Dalla sentenza Shepherd, i giudici nazionali desumono che le persone soggette all'obbligo di leva che hanno ottenuto un rinvio dovrebbero altresì fornire indizi circa l'unità militare alla quale sarebbero assegnati nel loro paese d'origine. Il giudice del rinvio non ritiene tale requisito adeguato. In primo luogo, tale punto di vista non è di per sé determinante dal momento che, nella sentenza Shepherd, la Corte si basa su un insieme di indizi altrettanto importanti, quali la situazione individuale, le circostanze personali del richiedente e i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine, i quali devono dimostrare che la situazione relativa a tale servizio rende plausibile la commissione dei crimini di guerra asseriti. In secondo luogo, a parere del giudice del rinvio, le premesse di fatto utilizzate dalla Corte di giustizia nella causa Shepherd non esistono in Siria. La Corte aveva argomentato che, in linea di principio, gli Stati Uniti d'America reprimevano i crimini di guerra e che l'intervento armato in Iraq aveva avuto luogo sulla base di un mandato del Consiglio di sicurezza e con l'approvazione e la supervisione della comunità internazionale. Per contro, lo Stato siriano non reprime i crimini di guerra, bensì li promuove. L'intervento dell'esercito siriano ha luogo in assenza di mandato, approvazione o supervisione della comunità internazionale, viene anzi da essa condannato. In terzo luogo, il rifugiato è tenuto a fornire informazioni che di norma, come nel procedimento principale, non è in grado di fornire, segnatamente quale funzione militare avrebbe esercitato e in quale unità se non si fosse sottratto al servizio militare.

- 17 Per il giudice del rinvio, in tale contesto si pone la questione (ulteriore) se, per il richiedente, il servizio militare «comporterebbe» atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione, anche qualora risulti che la sua situazione individuale e le circostanze personali sono inconferenti ai fini dell'esame della questione, ma che le circostanze nel paese d'origine rendono, di per sé, ragionevolmente plausibile una situazione relativa al servizio militare nella quale è da temere la commissione di crimini di guerra. Tenendo conto delle circostanze specifiche della guerra civile siriana, il giudice del rinvio ritiene che la sola possibilità teorica che il militare di leva possa assolvere il servizio militare senza ricorrere a mezzi criminosi non sia sufficiente a rendere poco plausibile la sua tesi, secondo cui il servizio militare stesso comporterebbe la commissione di crimini di guerra o crimini contro l'umanità.

Sulla quarta questione pregiudiziale

- 18 L'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 richiede un collegamento tra un atto di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, di detta direttiva, o la mancanza di protezione contro tali atti, e i motivi di persecuzione di cui all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l'articolo 10 della medesima. Il giudice nazionale solleva la questione se tale condizione per la protezione come rifugiato si riferisca anche alla persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95.

19 La risposta dei giudici tedeschi a questa domanda non è univoca. Il giudice nazionale dubita che l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 sia applicabile al caso di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della medesima direttiva, in quanto questa disposizione prevede l'unica fattispecie di cui al citato paragrafo 2, che richiede già una catena di causalità, vale a dire un'azione giudiziaria o sanzione penale in conseguenza al «rifiuto di prestare servizio militare», mentre tutte le altre fattispecie prevedono un unico fatto. Inoltre, l'obiettore di coscienza dovrebbe dimostrare il timore di persecuzioni nel proprio paese d'origine «per motivi» di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95. È quanto farà di norma valere chiunque rifiuti di prestare il servizio militare, come il richiedente nel presente procedimento, per esprimere il proprio pensiero ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/95. Ciò solleva la questione se, in situazioni come questa, sia ipotizzabile l'assenza di un collegamento, dal momento che deve essere considerata convinzione politica anche la convinzione che in un conflitto si possa non prestare il servizio militare, qualora ciò possa portare alla commissione di crimini di guerra.

Sulla quinta questione pregiudiziale

20 Con la quinta questione il giudice del rinvio chiede se un'azione giudiziaria o una sanzione penale in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95 costituisca un caso di persecuzione per motivi di opinione politica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/95.